

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE BENI E SERVIZI –DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA' E IN USO AL COMUNE DI GENOVA ED A GENOVA PARCHEGGI S.P.A. CON DURATA BIENNALE INDICATIVAMENTE DAL 01.11.2019 AL 31.10.2021

CIG .8013545A86

INDICE

Art.1 - Oggetto dell'Accordo

Art. 2 - Importo e durata dell'Accordo

Art. 3- Cauzione definitiva

Art. 4 - Modalità d'esecuzione dell'Accordo

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Art.6 – Subappalto

Art.7 – Clausola sociale

Art.8 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

ART.9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del contratto

ART.10 – Penali

ART.11 - Risoluzione del contratto

ART. 12 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T

ART.13 - Divieto di cessione del contratto

ART. 14 - Cessione del credito

ART. 15 – Controversie e Foro Competente

ART. 16 - Rinvio ad altre norme

ART. 17- Informativa per il trattamento dei dati personali

Art.1 - Oggetto dell'Accordo .

Il presente documento descrive la disciplina per la stipula di un Accordo Quadro relativo al servizio relativo all'esecuzione di interventi di riparazioni meccaniche ordinarie e straordinarie su veicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova e di Genova Parcheggi S.P.A. .

Il presente Accordo è effettuato nel rispetto della Convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119),

Il servizio oggetto dell'Accordo Quadro non comprende gli interventi relativi alla riparazione della carrozzeria dei mezzi .

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da alta ripetitività ed in relazione al quale è stato verificato che non si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs 50/2016

Il parco mezzi di proprietà comunale è attualmente costituito da n° 335 veicoli dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato "Elenco Veicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova".

Il parco mezzi di proprietà di Genova Parcheggi S.P.A: è attualmente costituito da n° 16 veicoli dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato "Elenco Veicoli di proprietà o in uso a Genova Parcheggi S.P.A."

Tali dati potranno subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi. Tali modifiche verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

Art. 2 - Importo e durata dell'Accordo

L'importo totale dell'Accordo sarà determinato dall'applicazione della percentuale di sconto unica proposta sull'importo totale posto a base di gara ammontante ad Euro 322.800,00 oltre Iva 22%

La durata , escluse le eventuali opzioni, è di 24i, decorrenti indicativamente dal 1.11.2019 al 31.10.2021.

L'importo complessivo di Euro 322.800,00 oltre Iva 22% è così suddiviso

Anno 2019 (1.11-31.12) : Euro 30.000,00 oltre Iva 22% quota di pertinenza del Comune di Genova
Euro 12.000,00 oltre Iva 22% quota di pertinenza di Genova Parcheggi S.P.A.

Anno 2020 (1.1-31.12): Euro 128.400,00 oltre Iva 22% quota di pertinenza del Comune di Genova
Euro 12.000,00 oltre Iva 22% quota di pertinenza di Genova Parcheggi S.P.A.

Anno 2021 (1.1-31.10): Euro 128.400,00 oltre Iva 22% quota di pertinenza del Comune di Genova
Euro 12.000,00 oltre Iva 22% quota di pertinenza di Genova Parcheggi S.P.A.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

La Stazione Appaltante si riserva l'opzione di prorogare il presente affidamento per la durata massima di ulteriori 12 mesi inviando una semplice richiesta scritta all'aggiudicatario entro i 15 giorni precedenti la scadenza

contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106, ivi compresa l'adesione a convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. o da altro Soggetto Aggregatore, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

N.B. Qualora, durante la vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione da parte di Consip e/o altro Soggetto Aggregatore avente ad oggetto il medesimo servizio, i contratti si risolveranno automaticamente decorsi 15 giorni dalla ricezione di una comunicazione in tal senso da parte del committente, senza che gli aggiudicatari possano pretendere alcun risarcimento, eccetto il corrispettivo per le prestazioni già rese

Art. 3- Cauzione definitiva .

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 4 - Modalità d'esecuzione del servizio .

Costituisce oggetto del servizio oggetto dell'Accordo l'esecuzione delle seguenti tipologie di servizi atte a consentire il corretto utilizzo degli autoveicoli:

- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche;
- servizio di controllo emissioni gas di scarico e revisioni ai sensi di legge;
- servizio di pronto recupero del veicolo;
- servizio di manutenzione e fornitura dei pneumatici;
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed elettronici;

L'elencazione delle prestazioni di servizio/fornitura descritte nel presente articolo costituiscono una mera esemplificazione delle attività oggetto dell'appalto, che debbono intendersi estese a tutte le attività ed a tutti gli adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti veicoli costituenti il parco auto.

Si precisa che:

• per **manutenzione ordinaria** si intende il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento; vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza.

• per **manutenzione straordinaria** si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti anche a seguito di sinistro dell'autoveicolo e comunque tutte quelle operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso e in condizione di sicurezza; in particolare sono ricompresi:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo meccanico che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti;
- preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione periodica in ottemperanza alla normativa in materia;
- revisione periodica di legge e controllo delle emissioni dei gas di scarico secondo gli intervalli prefissati dalla normativa vigente;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- controllo pressione dei pneumatici;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo elettrico/elettronico, che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le centraline d'iniezione, i sistemi di antifurto, i navigatori satellitari ecc.;
- sostituzione di batterie di ottima qualità e/o di marche primarie, (ad esempio VARTA, FIAMM, BOSCH ecc.);

• per **servizio di pronto recupero** del veicolo la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per incidente o per avaria di effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei mezzi danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune, in quanto non funzionanti, con una franchigia di 100 km (calcolati tenendo conto sia del percorso di andata sia del percorso di ritorno) a favore del Comune. A titolo informativo nel corso dell'anno 2018 da parte del Comune di Genova sono stati effettuati n. 12 viaggi per una distanza superiore a 50 Km, e in nessuno di questi è stato necessario ricorrere al soccorso stradale, mentre nel corso del periodo compreso fra gli anni 2012 – 2018 risulta una sola richiesta di auto-rimorchio ad una distanza di 100 Km da Genova. sia in ambito provinciale

• per **servizio di manutenzione e fornitura dei pneumatici** si intende:

- sostituzione di pneumatici, previa autorizzazione del referente aziendale, di c.d. prima fascia (ad esempio MICHELIN, PIRELLI, GOOD YEAR) e fabbricati entro un anno dalla data di acquisto (verificabile dal numero seriale stampato sul fianco del pneumatico); in alternativa, a richiesta dell'ufficio utente, potranno essere montati pneumatici ricostruiti regolarmente omologati e ricostruiti entro un anno dalla data di acquisto;
- riparazione di pneumatici in caso di forature o altri eventi che ne hanno compromesso l'efficienza;
- campanatura e convergenza;
- rotazione periodica dei pneumatici;
- sostituzione stagionale alternata dei pneumatici estivi/invernali e deposito presso la ditta aggiudicataria

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

Gli interventi dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio Automezzi del Comune di Genova e di Genova Parcheggio S.p.A. , a cui dovrà essere inoltrato, stesso mezzo, il preventivo dettagliato di spesa relativo all'intervento richiesto.

La ditta aggiudicataria potrà, su espressa richiesta del committente, utilizzare pezzi di ricambio in buono stato ricavati da altri mezzi di proprietà dei committenti non più circolanti. In tal caso all'aggiudicatario sarà dovuto soltanto il costo della manodopera.

La manutenzione e la riparazione deve essere effettuata su tutti i veicoli costituenti la flotta indipendentemente dalla circostanza che la ditta aggiudicataria sia o meno dotata delle attrezzature necessarie (es. macchinari per la diagnostica) per ciascun veicolo delle stesse.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1. comunicare, entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Genova ed a Genova Parcheggi S.P.A.: ed indicare, nell'ambito del Comune di Genova, l'indirizzo dell'officina per la riparazione meccanica dei mezzi, dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio qualificato" 2 in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della l. 5.2.1992 n. 122; l'officina indicata deve essere sita a non più di 500 m. da una fermata di autobus di linea e/odi metropolitana; dovrà altresì indicare, nell'ambito del Comune di Genova, l'indirizzo dell'area atta alla custodia dei mezzi in attesa di riparazione di almeno 200 mq.;
2. comunicare un recapito di riferimento attivo h24 e 365 gg. all'anno;
3. garantire l'esecuzione delle riparazioni di tutti i veicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova ed a Genova Parcheggi S.P.A. nel più breve tempo possibile, concordando con l'ufficio interessato (e dandone contestuale informativa, nel caso del Comune di Genova, al preposto ufficio automezzi) la data di riconsegna del mezzo qualora, per motivate esigenze (es. attesa pezzi di ricambio ecc.) fosse necessario un fermo macchina superiore ai 5 giorni lavorativi;
4. concordare, con i diversi Settori comunali fruitori del servizio e con Genova Parcheggi S.P.A., la data di consegna dei mezzi in officina per la diagnosi dei guasti necessaria all'emissione del preventivo, che dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di richiesta;
5. effettuare gli interventi di manutenzione necessari/ richiesti solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte dell'ufficio competente (nel caso del Comune di Genova: Ufficio automezzi) a cui dovrà essere inoltrato, stesso mezzo, il preventivo dettagliato di spesa relativo a ciascun intervento, che dovrà pervenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Tali interventi dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione del preventivo, ovvero, qualora il mezzo non si trovasse in officina, dalla data della consegna, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, nei casi richiesti dal Comune di Genova e/o da Genova Parcheggi S.P.A., un'auto sostitutiva per tempi di riparazione superiori a 5 giorni lavorativi;
6. far pervenire al preposto ufficio automezzi, sempre entro un massimo di cinque giorni lavorativi, il preventivo richiesto dai vari Settori comunali, qualora gli stessi necessitino di interventi (es. cambio di pneumatici invernali, luci, batteria ecc.) per i quali non sia indispensabile la presentazione del mezzo in officina per la relativa diagnosi;
7. assicurare che l'esecuzione degli interventi venga effettuata entro il tempo prestabilito e nel rispetto dei tempi di riferimento. Gli importi relativi alle riparazioni meccaniche dei mezzi saranno liquidati esclusivamente entro i limiti previsti dai listini e dai tempi di cui sopra;
8. mettere a disposizione dei committenti a richiesta e senza onere alcuno, gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempi di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;
9. impegnarsi affinché l'officina offerta sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e la riconsegna dei mezzi, garantendone l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario mattutino e pomeridiano ed assicurando in essa la dotazione di utenza telefonica e di fax;
10. mantenere operativa, per tutta la durata del contratto, l'officina offerta, impegnandosi a fornire copia della documentazione idonea a comprovare la disponibilità della stessa, ad esempio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro idoneo documento da cui si possa desumere la piena disponibilità dell'officina offerta;
11. mantenere invariata per tutta la durata del contratto la percentuale di sconto offerta in sede di gara sul prezzo della manodopera, dei ricambi, oli e lubrificanti in genere, sui pneumatici di primaria marca e sul costo della manodopera;
12. manlevare e tenere indenne il Comune di Genova e Genova Parcheggi S.P.A. da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso;
13. garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento;
14. garantire che i veicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova e di Genova Parcheggi S.P.A. in riparazione, siano custoditi in apposito garage o in altro idoneo spazio non accessibile a terzi estranei;
15. comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;

16. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
17. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, di sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.
18. utilizzare, per le attività di manutenzione dei veicoli, esclusivamente oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati e/o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2018/1702 dell'8 novembre 2018 o 2011/381/UE del 24 giugno 2011. A tal fine ogni semestre la ditta dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.
19. impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei mezzi danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune, in quanto non funzionanti, con una franchigia di 100 km (calcolati tenendo conto sia del percorso di andata sia del percorso di ritorno) a favore del Comune. A titolo informativo nel corso dell'anno 2018 da parte del Comune di Genova sono stati effettuati n. 12 viaggi per una distanza superiori a 50 Km, e in nessuno di questi è stato necessario ricorrere al soccorso stradale, mentre nel corso del periodo compreso fra gli anni 2012 – 2018 risulta una sola richiesta di auto-rimorchio ad una distanza di 100 Km da Genova.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Committente effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procederanno, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.6 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.to L.vo 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale devono non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice degli Appalti

Art.7 – Clausola sociale

Qualora, per l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario avesse necessità di assumere ulteriore personale, lo stesso si impegna ad assumere prioritariamente il personale dell'appaltatore uscente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 50 D. Lgs. 50/2016.

Art.8 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

Per la liquidazione delle fatture si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d'Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'Iva all'Erario.

Il fornitore, inoltre, sarà obbligato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA: 94QJC5 per le riparazioni effettuate su mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e M3BUMV per quanto riguarda le riparazioni effettuate sui mezzi in dotazione a tutte le altre strutture del Comune.

La Società Genova Parcheggio S.P.A. comunicherà all'aggiudicatario il proprio codice IPA e gli altri dati necessari alla fatturazione.

Questi ultimi codici potranno essere modificati in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

In applicazione di quanto previsto dall'art 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il contraente, per singoli pagamenti superiori ad Euro 5.000,00, è tenuta ad effettuare la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, comma 9, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati

con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs.n°231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC). I termini di cui sopra sono raddoppiati per le società di cui al comma 5 del D.Lgs. 192/2011.

ART.9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento nonché alle modalità di svolgimento del servizio al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ai committenti o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.10 – Penali

Il Comune di Genova e Genova Parcheggio S.P.A., sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettueranno mediante il proprio personale, i controlli ed gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento, ed in particolare a quelle previste dai precedenti articoli 5, 6 e 7 o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una quota corrispondente all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardato appuntamento per la presentazione del mezzo in officina rispetto ai termini massimi previsti dal presente documento verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo mezzo. In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo al competente ufficio automezzi rispetto a quanto previsto all'art. 5.5 del presente documento, verrà comminata una penalità di Euro 25,00 per ogni giorno ritardo.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti, non imputabile a forza maggiore precedentemente segnalata all'ufficio automezzi, verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata messa a disposizione dei listini ufficiali, dei tempari di riferimento e/o di ulteriore documentazione di cui all'art. 5 punto 4) entro 7 giorni dalla richiesta della C.A. verrà applicata una penalità pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione della lista completa dei lubrificanti utilizzati di cui al punto 17 dell'art. 5, entro 15 giorni continuativi dalla scadenza del semestre di riferimento, verrà applicata una penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito di verifica, risultasse che la ditta utilizza oli lubrificanti diversi da quelli prescritti al precedente punto 18 dell'art. 5 verrà comminata la penalità di euro 500,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte del competente Settore Beni e Servizi: la ditta assegnataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di consegna della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano ritenute, in tutto o in parte, valide, si procederà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, all'applicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

ART.11 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi si astato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dai committenti, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;
- b) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dai committenti alla Ditta per porre fine all'inadempimento.
- c) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- d) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza
- e) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Nei casi a) e , b)di cui sopra i committenti procederanno alla contestazione degli addebiti e fisseranno un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs 50/2016, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) esito interdittivo delle informative antimafia
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) altre ipotesi previste dall'art. 11 della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22 ottobre 2018;
- f) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dei committenti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni i committenti potranno rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto i committenti effettueranno, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di risoluzione contrattuale, i committenti procederanno all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 12 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, oppure derivanti da altri eventi che si possano verificare durante il ricovero dei mezzi presso l'officina (quali ad es. incendio, alluvione ecc) di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad € 200.000,00.

ART.13 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 14 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata al contraente e dallo stesso accettata.

ART. 15 – Controversie e Foro Competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 16 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 17- Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art.13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento.